

2025/90925

25.11.2025

Rettifica del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1358, 22 maggio 2024)

1) Pagina 24, articolo 12, paragrafo 1, lettera r):

anziché: «r) il numero delle serie di dati con contrassegno e senza contrassegno, in conformità dell'articolo 31, paragrafi 1, 2, 3 e 4;»,

leggasi: «r) il numero delle serie di dati con contrassegno e senza contrassegno, in conformità dell'articolo 31, paragrafi 1, 3 e 4;».

2) Pagina 30, articolo 17, paragrafo 3:

anziché: «3. Se tutti i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo relativi a una persona di cui all'articolo 15 sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (UE) 2019/818;»,

leggasi: «3. Se tutti i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo relativi a una persona di cui all'articolo 15 del presente regolamento sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/818;».

3) Pagina 30, articolo 18, paragrafo 1, prima frase:

anziché: «1. Ciascuno Stato membro rileva e trasmette all'Eurodac i dati biometrici di ogni persona di età non inferiore a sei anni registrata ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria quanto prima dopo la registrazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1356 e al più tardi prima di pervenire alla conclusione sull'ammissione di cui all'articolo 9, paragrafo 9, di tale regolamento.»

leggasi: «1. Ciascuno Stato membro rileva e trasmette all'Eurodac i dati biometrici di ogni persona di età non inferiore a sei anni registrata ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria quanto prima dopo la registrazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1350 e al più tardi prima di pervenire alla conclusione sull'ammissione di cui all'articolo 9, paragrafo 9, di tale regolamento.»

4) Pagina 31, articolo 18, paragrafo 4:

anziché: «4. Quando lo Stato membro interessato lo richiede, i dati biometrici possono, ai fini del regolamento (UE) 2024/1350, essere rilevati e trasmessi allo Stato membro richiedente da un altro Stato membro, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo o da un'organizzazione internazionale pertinente.»

leggasi: «4. Quando lo Stato membro interessato lo richiede, i dati biometrici, i dati alfanumerici e, se disponibile, una copia a colori scannerizzata di un documento di identità o di viaggio possono, ai fini del regolamento (UE) 2024/1350, essere rilevati e trasmessi allo Stato membro richiedente da un altro Stato membro, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo o da un'organizzazione internazionale pertinente.»

5) Pagina 31, articolo 19, paragrafo 2:

anziché: «2. Se tutti i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo riguardanti una persona di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (UE) 2019/818.»

leggasi: «2. Se tutti i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo riguardanti una persona di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/818.»

6) Pagina 33, articolo 21, paragrafo 2:

anziché: «2. Se tutti i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo riguardanti una persona di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (UE) 2019/818.»

leggasi: «2. Se tutti i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo riguardanti una persona di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/818.»

7) Pagina 34, articolo 22, paragrafo 10:

anziché: «10. Se tutti i dati di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo relativi a una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (UE) 2019/818.»

leggasi: «10. Se tutti i dati di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo relativi a una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/818.»

8) Pagina 36, articolo 23, paragrafo 8:

anziché: «8. Se tutti i dati di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo relativi a una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (UE) 2019/818.»

leggasi: «8. Se tutti i dati di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo relativi a una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/818.»

9) Pagina 37, articolo 24, paragrafo 3, lettera c):

anziché: «c) in conformità del paragrafo 8 del presente articolo, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;»,

leggasi: «c) in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri o ne è stato allontanato;».

10) Pagina 38, articolo 24, paragrafo 11:

anziché: «11. Se tutti i dati di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo relativi a una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (UE) 2019/818.»

leggasi: «11. Se tutti i dati di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo relativi a una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/818.»

11) Pagina 38, articolo 25, paragrafo 2, seconda frase:

anziché: «La serie di dati è conservata in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 27 e 28.»

leggasi: «La serie di dati è conservata in conformità, rispettivamente, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 7, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 27 e 28.»

12) Pagina 39, articolo 26, paragrafo 5:

anziché: «5. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo appositamente formati a tal fine, nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui ai regolamenti (UE) 2019/1896 e (UE) 2021/2303.»

leggasi: «5. Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici, i dati alfanumerici e, se disponibile, una copia a colori scannerizzata di un documento di identità o di viaggio possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo appositamente formati a tal fine, nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui ai regolamenti (UE) 2019/1896 e (UE) 2021/2303.»

13) Pagina 39, articolo 26, paragrafo 7:

anziché: «7. Se tutti i dati di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo riguardanti una persona di cui all'articolo 1 del presente articolo sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (UE) 2019/818.»

leggasi: «7. Se tutti i dati di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo riguardanti una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/818.»

14) Pagina 40, articolo 27, paragrafo 3:

anziché: «3. L'Eurodac provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 1 venga effettuato con i dati biometrici trasmessi precedentemente da tale Stato membro, oltre che con i dati biometrici trasmessi dagli altri Stati membri.»

leggasi: «3. L'Eurodac provvede affinché il confronto di cui al paragrafo 1 venga effettuato con i dati biometrici trasmessi precedentemente dallo Stato membro di cui a tale paragrafo, oltre che con i dati biometrici trasmessi dagli altri Stati membri.»

15) Pagina 40, articolo 28, paragrafo 2, secondo comma:

anziché: «L'Eurodac provvede affinché, su richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 1 venga effettuato con i dati relativi all'immagine del volto trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati relativi all'immagine del volto trasmessi da altri Stati membri.»

leggasi: «L'Eurodac provvede affinché il confronto di cui al paragrafo 1 venga effettuato con i dati relativi all'immagine del volto trasmessi precedentemente dallo Stato membro di cui a tale paragrafo, oltre che con i dati relativi all'immagine del volto trasmessi da altri Stati membri.»

16) Pagina 42, articolo 31, paragrafo 4, seconda frase:

anziché: «Il contrassegno è conservato nell'Eurodac ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 6, 7 8 e 9, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 27 e 28.»

leggasi: «Tale contrassegno è conservato nell'Eurodac ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 6, 7 e 8, ai fini della trasmissione di cui agli articoli 27 e 28.»

17) Pagina 57, articolo 54, punto 9), lettera d):

anziché: «d) alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo III del regolamento (UE) 2024/1358 all'atto della trasmissione dei dati all'Eurodac per le corrispondenze emerse durante la trasmissione di tali dati;»,

leggasi: «d) alle autorità competenti a raccogliere i dati di cui al capo III del regolamento (UE) 2024/1358 all'atto della trasmissione dei dati all'Eurodac;».

18) Pagina 61, articolo 63, paragrafo 5, prima frase:

anziché: «5. Il confronto delle immagini del volto mediante software di riconoscimento facciale di cui agli articoli 15 e 16 del presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui la tecnologia di riconoscimento facciale sarà introdotta nell'Eurodac.»

leggasi: «5. Il confronto delle immagini del volto mediante software di riconoscimento facciale di cui agli articoli 27 e 28 del presente regolamento si applica a decorrere dalla data in cui la tecnologia di riconoscimento facciale sarà introdotta nell'Eurodac.»
